



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21272

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Verbale - Contestazione - Violazioni del Codice della strada - Obbligo del proprietario di comunicare i dati del guidatore - Omissione - Cittadino straniero proprietario del mezzo - Incomprensibilità della contestazione - Irrilevanza.**

*L'omessa comunicazione da parte del proprietario di un autoveicolo dei dati identificativi del conducente autore di una infrazione del codice della strada integra un illecito amministrativo, di cui risponde anche il cittadino straniero proprietario del mezzo che allegghi il difetto di comprensibilità della contestazione (nella specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di appartenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esimere dal dovere di collaborazione con l'autorità pubblica. (Cass. Civ., sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21272 [Riv-1504P374] (Artt. 126-bis, 180 cs.))*

#### **Svolgimento del processo**

Con ricorso al Giudice di pace di Verbania, inviato ex art. 149 c.p.c., il 21 luglio 2009, M. S. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s., per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione dell'art. 126 bis c.d.s., comma 2, n. 126/0001003481, emesso nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Verbania, per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente della vettura che aveva commesso l'infrazione di cui al precedente verbale n. ATX/0001006587, stante la nullità dell'accertamento per non essere comprensibile il contenuto dello stesso dagli allegati tradotti in lingua tedesca.

Il Giudice di pace di Verbania, nella resistenza della Prefettura, rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il verbale di accertamento.

In virtù di rituale appello interposto da M. S., il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per avere errato il giudice di prime cure nel ritenere complete le indicazioni circa la trasmissione dei dati richiesti, il Tribunale di Verbania, presso il quale era stato riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Torino, nella resistenza del Comune, rigettava l'appello.

A sostegno della decisione il giudice del gravame evidenziava che l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s., discendeva non già dalla comunicazione - eventualmente da tradursi nella lingua del trasgressore - dell'infrazione, bensì dalla stessa legge, per cui non si poneva un problema di traduzione in lingua tedesca dell'invito, peraltro non prevista.

Né nel ricorso introduttivo del giudizio l'appellante aveva lamentato di non avere compreso che fosse mancata l'individuazione del conducente responsabile della trasgressione, né che non fossero chiare le modalità di comunicazione dei dati del conducente. Avverso la predetta decisione



- 2 -

ha proposto ricorso per cassazione S. M., affidato ad un unico motivo, nonché eccezione di incostituzionalità dell'art. 126 bis c.d.s., rimaste intimate le amministrazioni.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, nonché la violazione di norme di diritto per non avere il giudice del gravame ritenuto incolpevole l'omessa comunicazione di cui all'art. 180 c.d.s., cui rinvia l'art. 126 bis del medesimo codice, in quanto a ciò indotto dal negligente operato della p.a. nell'allegazione al verbale di contestazione di traduzioni incomplete e superficiali.

Il motivo non è fondato.

In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 c.d.s., l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti per l'assolvimento dei servizi di polizia stradale.

Il giudice del gravame ha correttamente disatteso la giustificazione dell'omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dedotta dall'opponente con la pretesa incomprendibilità del testo della contestazione notificata al contravventore, non costituendo idonea ragione per esimersi dalla responsabilità accollatagli dalla norma.

Secondo un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, e che va qui ribadito, la ritualità della notifica del verbale di accertamento di un'infrazione, poiché è questo un atto del procedimento amministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto rientrante nei poteri del giudice del fatto, accertamento che deve essere motivato in modo immune di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 1995 n. 11318; Cass. 2000 n. 10236), facendo riferimento alle norme alla stessa applicabili.

Dalla sentenza impugnata risulta che l'infrazione è stata notificata con le modalità e le forme previste dalla legge, peraltro curandone anche la traduzione in lingua tedesca, non contemplata nella disciplina legale. Ha aggiunto il giudice del gravame che trattandosi di condotta sanzionata dalla legge, l'appellante non aveva lamentato di non avere compreso che era mancata l'individuazione del conducente responsabile della trasgressione ovvero la non chiarezza delle modalità di comunicazione dei dati.

A fronte di dette congrue e logiche argomentazioni del giudice del merito il ricorrente non ha dedotto circostanze idonee a dimostrare la erroneità del convincimento del giudice del merito circa l'asserita non comprensibilità della violazione, essendo il testo della contestazione tradotto riprodotto nel ricorso solo in forma incompleta, estrapolandolo dal contesto dell'intero documento, senza alcun coordinamento, per cui se ne può trarre solo una lettura frammentaria.

Quanto, inoltre, alla denuncia di incostituzionalità della norma, dalla lettura della sentenza n. 27 del 2005 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata incostituzionale proprio quella



- 3 -

parte della norma in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, emerge non solo la applicabilità della restante parte della norma, espressamente richiamata dal giudice delle leggi che, ma a conclusione della motivazione, ha anche testualmente affermato: "L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 c.d.s., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, conforta l'applicazione dalla norma stessa.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Infine ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di legge relativamente all'obbligo della ricorrente, all'esito del rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (*Omissis*)  
**(Cass. Civ., sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21272 [Riv-1504P374] (Artt. 126-bis, 180 cs.)**